



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

SCIoglimento di Società e Atti Impositivi

Sentenza del 5.3.2026, dep. 11.3.2026, n. 1150/2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2.

Composizione

Pres, Liotta, Est. Caso.

159 SOCIETA' - 050 SCIoglimento - IN GENERE

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIoglimento - IN GENERE - Società cancellata dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi - Disposizione di natura sostanziale - Conseguenze sulla legittimazione del liquidatore e dei soci.

Massima

La disposizione di cui all'art. 28, comma 4, del d.lgs n.175/2014 non si limita a prevedere una posticipazione degli effetti dell'estinzione al solo fine di consentire e facilitare la notificazione dell'atto impositivo ma, al contrario, il liquidatore deve necessariamente conservare tutti i poteri di rappresentanza della società, sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli deve poter non soltanto ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, ma anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, come è confermato dalla circostanza che l'estinzione è posticipata anche ai fini della efficacia e validità degli atti del contenzioso.

Rif. normativi

Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art.28

Rif.

Cfr.

giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 36892 del 16/12/2022 (Rv. 666520 - 01)

Vedi

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10429 del 22/04/2025 (Rv. 674953 - 01)

Anno pubb.

2026